

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2241-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAPPELLI)

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Trasferimento del castello visconteo di Voghera
in proprietà al comune

d'iniziativa dei senatori **AZZARETTI** e **MERIGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame prevede il trasferimento in proprietà al comune di Voghera (Pavia) del castello visconteo con l'annessa area. Il trasferimento è previsto a titolo gratuito (articolo 1), per scopi artistico-culturali e di rappresentanza (articolo 2), con destinazione immutabile ad uso pubblico (articolo 3).

Il castello visconteo, che rappresenta una pregevole opera d'arte ed un prezioso documento di storia locale, sorge nel centro cittadino, si trova in stato di notevole degrado, e necessita di urgenti interventi per un suo recupero integrale e per una moderna utilizzazione delle antiche strutture.

Attualmente la proprietà del castello è statale (demanio storico-archeologico), in consegna alla Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali, vincolata ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 (che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti), e della legge 16 giugno 1939, n. 1089 (relativa alla tutela delle cose di interesse artistico e storico).

Fin dai primi anni del 1900, il comune di Voghera aveva predisposto pratiche e progetti di restauro e utilizzazione del castello, che non hanno trovato concreta attuazione, anche perchè lo Stato non aveva ancora provveduto a costruire il nuovo carcere per il necessario sgombero dell'edificio.

Partendo da tali considerazioni, la 6ª Commissione ha espresso, sul provvedimento in esame, un giudizio positivo che ha dovuto, tuttavia, confrontare col parere della 5ª Commissione, la quale si è espressa favorevolmente alla duplice condizione che venga soppresso, per mancanza di copertura finanziaria, l'articolo 4 del disegno di legge, che prevedeva un contributo di 15 miliardi di lire al comune di Voghera per consentire di recuperare l'antico castello, e

che venga previsto «il trasferimento a titolo oneroso con prezzo fissato dal competente ufficio tecnico erariale».

Per non bloccare l'iter legislativo del provvedimento, il relatore, pur del tutto convinto della impossibilità del comune di Voghera di far fronte, con propri mezzi, all'onere finanziario per il recupero funzionale del castello, ha proposto la soppressione dell'articolo 4, ma non ha accettato l'ulteriore condizione del trasferimento oneroso che avrebbe, praticamente, vanificato il disegno di legge.

La 6ª Commissione si è dichiarata d'accordo con il relatore, dopo un approfondito dibattito che ha messo in evidenza, tra l'altro, la necessità di provvedere, con urgenza, al recupero del castello destinato, altrimenti, al totale degrado, recupero molto più probabile con il passaggio della proprietà dallo Stato al comune, in quanto l'ente locale potrà sempre avvalersi di contributi statali, regionali, provinciali e privati, specialmente in relazione all'uso delle strutture recuperate del castello.

In tal modo si è ritenuto opportuno dare un primo concreto riconoscimento, da parte del Parlamento, a quanto espresso nell'ordine del giorno n. 9/0444/002 approvato dal Senato il 12 novembre 1987, che invitava il Governo «a considerare seriamente la complessa problematica dell'Oltrepò pavese, dando direttive ai Ministeri competenti per (...) la predisposizione di un piano straordinario di interventi organici per continuare e, possibilmente, completare l'opera di riassetto territoriale e promuovere l'indispensabile sviluppo socio-economico atto a prevenire ulteriori fenomeni di dissesto».

La 6ª Commissione ha, infatti, considerato la possibilità che la città di Voghera, capoluogo naturale dell'Oltrepò pavese, possa diventare, con lo statuto che l'amministrazione provinciale di Pavia dovrà pre-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disporre, sede di «circondario», così come previsto dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali.

In tal caso, parte dei locali del castello, una volta recuperati, potrebbero ospitare alcuni uffici periferici dello Stato e del circondario, altrimenti difficilmente collocabili.

Nella consapevolezza che i «servizi» rappresentano la condizione essenziale per poter promuovere lo sviluppo socio-economico, con l'approvazione di questo disegno di legge si contribuisce a gettare le premesse e le basi per realizzare il progetto di sviluppo che l'Oltrepo pavese da anni persegue e per il quale la Regione, con propria legge, e lo Stato,

con dichiarata disponibilità, si sono già resi partecipi.

Soprattutto alla luce di queste considerazioni, la 6^a Commissione ha ritenuto di non accogliere l'invito a prevedere il trasferimento a titolo oneroso, ritenendo più praticabile e più giusto quello a titolo gratuito, che potrebbe essere anche formalizzato, per ragioni di legittimità o burocratiche, con l'indicazione di un prezzo simbolico.

Conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione, il relatore invita l'Assemblea ad approvare pertanto il provvedimento in esame.

CAPPELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

12 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

12 luglio 1990

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione, sulla base dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che venga soppresso l'articolo 4, carente di copertura finanziaria, e che l'articolo 1 venga riformulato prevedendo un trasferimento a titolo oneroso con prezzo fissato dal competente ufficio tecnico erariale.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AZZARETTI E MERIGGI

Art. 1.

1. Il castello visconteo di Voghera (Pavia) con l'annessa area, attualmente di proprietà dell'amministrazione finanziaria dello Stato, è trasferito a titolo gratuito al comune di Voghera.

Art. 2.

1. Il comune di Voghera deve destinare il castello, di cui all'articolo 1, a scopi artistico-culturali e di rappresentanza, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.

1. I beni immobiliari anzidetti entrano a far parte dei beni patrimoniali indisponibili del comune di Voghera e la loro destinazione ad uso pubblico non potrà essere mutata, nè dare luogo a lucro alcuno.

Art. 4.

1. Per consentire al comune di Voghera di recuperare l'antico castello e ripristinarlo per le finalità di cui all'articolo 2, è concesso al predetto comune un contributo di lire 15 miliardi.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

*Identico.***Soppresso.**

Art. 4.

Identico.